

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2362

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PAJETTA, GASPAROTTO, GIADRESCO, RUBBI, ANTONI, MACCIOTTA, MARRUCCI, BELARDI MERLO, BIRARDI, DANINI, FRANCESE, GIANNI, LODI FAUSTINI FUSTINI, LOPS, MONTESSORO, PALLANTI, POCHETTI, RICOTTI, SAMÀ, SANFILIPPO, BARACETTI, CANULLO, CRIPPA, CRUCIANELLI, GABBUGGIANI, PETRUCCIOLI, ROSSINO, SANDIROCCO, SANLORENZO, TREBBI ALOARDI**

*Presentata il 7 dicembre 1984*

**Diritti dei lavoratori italiani dipendenti da imprese,  
nazionali o straniere, operanti all'estero**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Forse mai come nel caso della materia che è oggetto della presente proposta di legge, è appropriato dire che il problema è maturo, sia nella realtà oggettiva, sia nella coscienza generale dell'opinione pubblica nazionale.

Recenti avvenimenti, dolorosi e drammatici, si sono incaricati di rendere ancora più evidenti le ragioni che debbono indurre il Parlamento ad una decisione definitiva in grado di dare certezze a quanti operano in un campo nel quale la discrezionalità e l'abuso, quanto mai intollerabili e inopportuni, hanno prodotto tanti guasti, procurando, oltretutto, non poco pregiudizio al buon nome e al pre-

stigio dello stesso nostro Paese nel mondo.

Del resto, le forze politiche presenti nel Parlamento avevano da anni impostato l'*iter* legislativo della materia, pur senza giungere — a seguito dello scioglimento anticipato delle Camere — al varo di una legge. Tuttavia i precedenti parlamentari possono essere invocati a sostegno, non solamente della necessità di una decisione, bensì della possibilità che essa possa avvenire in tempi brevi, con ampia convergenza di consensi.

Con questo spirito, i deputati del gruppo comunista, si onorano di sottoporre alla valutazione della Camera la presente proposta di legge, augurandosi che vi sia

il necessario confronto delle posizioni; che lo stesso Governo dia corso alla propria iniziativa — preannunciata, ma non ancora realizzata —; che tutto ciò possa avvenire rapidamente, per due ragioni essenziali: innanzitutto per evitare il protrarsi di una situazione divenuta, per tante ragioni, intollerabile; in secondo luogo, per stabilire il quadro di certezza entro il quale i lavoratori e le imprese possono e debbono operare.

Vale la pena di sottolineare il significato che ha oggi nel mondo, la partecipazione delle imprese e del lavoro italiano all'esecuzione di grandi opere pubbliche nei cosiddetti Paesi emergenti. Si tratta di un fenomeno che ha assunto dimensioni non più trascurabili e che, secondo recenti analisi condotte dall'ISFOL, per conto del Ministero degli affari esteri, negli ultimi dieci anni, ha raggiunto la ragguardevole cifra di circa un milione di unità.

A questo fenomeno si è dato il titolo convenzionale di « nuova emigrazione » o « emigrazione tecnologica », per distinguerlo dal grande esodo di massa del dopoguerra e da quello più generale che ha fatto del nostro Paese uno dei principali serbatoi di esportazione della mano d'opera.

Negli ultimi anni, in cui le valutazioni e i dati statistici sulla emigrazione sono stati molto parziali e, a volte, anche contraddittori, un solo dato è apparso indiscutibile: quello della « nuova emigrazione » verso i Paesi in via di sviluppo, particolarmente nel terzo mondo, ove il lavoro e la tecnologia italiani portano un contributo decisivo ai fini del decollo economico e sociale, ed un apporto determinante all'indipendenza nazionale di quei popoli.

Purtroppo questo avviene in misura ancora troppo limitata e in assenza di una regolamentazione legislativa, la quale provoca, nella migliore delle ipotesi, incomprensioni e ostacoli, e in non pochi casi lascia spazio a forme illegali di reclutamento dei lavoratori, a criteri di assegnazione dei lavori alle imprese, che sfuggono ad ogni controllo democratico,

e alle norme che regolano la materia del lavoro nel nostro Paese.

Queste condizioni, anomale e illegittime, rendono difficile se non impossibile, il dovuto rapporto fra gli Stati e l'intervento delle nostre autorità diplomatiche e consolari qualora — come è accaduto in ripetute occasioni negli ultimi anni — esplodano contrasti o si aprano conflitti fra l'impresa e le autorità locali. Peraltro non esiste supplenza possibile al doveroso intervento delle rappresentanze ufficiali della nostra diplomazia, in grado di assicurare la duplice garanzia richiesta all'estero: a) quella dovuta ai nostri connazionali a tutela dei loro diritti; b) quella da offrire alle autorità dello Stato estero circa il rispetto delle clausole contrattuali da parte dell'impresa alle cui dipendenze i nostri connazionali si sono trasferiti all'estero.

Già il 27 aprile 1983, pochi giorni prima dello scioglimento anticipato delle Camere, le Commissioni riunite, Affari esteri e Lavoro della Camera dei deputati, approvarono, in sede referente, il testo rielaborato del disegno di legge recante le « Norme per la tutela dei lavoratori italiani dipendenti da imprese operanti all'estero ».

La comune decisione di passare alla sede referente, in una situazione ormai preclusa al proseguimento dell'iter parlamentare, aveva evidentemente il significato di un messaggio indirizzato al nuovo Parlamento, che sarebbe stato eletto di lì a poche settimane. Era il messaggio di chi — al di sopra delle divergenze e delle distinzioni di parte — riteneva necessario dare priorità assoluta all'approvazione di un provvedimento legislativo che salvaguardasse i diritti dei lavoratori che vengono temporaneamente trasferiti all'estero nei paesi extracomunitari al seguito di imprese nazionali e/o straniere.

Il problema era stato a suo tempo (nel lontano 1970) sollevato anche dal CNEL nell'indagine conoscitiva condotta sull'emigrazione italiana, come pure venne affrontato dall'apposito comitato post-conferenza, dopo il 1975. Infine, nel luglio 1981, in occasione del convegno promos-

so dal Ministero degli affari esteri sui problemi previdenziali e della sicurezza sociale dei nostri connazionali all'estero, veniva avanzato l'auspicio di una sollecita iniziativa legislativa.

La proposta di legge che i firmatari presentano all'esame della Camera si riallaccia anche a quei precedenti, oltre che alle grandi linee del citato testo varato dalle Commissioni riunite Affari esteri e Lavoro della Camera il 27 aprile 1983.

Ma i presentatori della presente proposta di legge ribadiscono il primario interesse del nostro Paese a sviluppare rapporti di cooperazione economica internazionale oltre che per un doveroso contributo allo sviluppo e all'indipendenza politica dei paesi del terzo mondo, anche come scelta resa necessaria dai processi di ristrutturazione del nostro apparato produttivo e della sua capacità competitiva con gli altri paesi industrializzati. Ragione per cui, insieme all'urgenza di una regolamentazione dei diritti dei lavoratori, si rende necessaria una più accurata selezione delle agevolazioni statali.

Da tutto ciò risulta evidente l'esigenza di una legge organica che, in attuazione del dettato costituzionale, riconosca e salvaguardi i diritti previsti in Italia anche nel periodo di temporaneo trasferimento del lavoratore all'estero.

Al tempo stesso appare opportuno accogliere le proposte più volte avanzate dalle parti sociali, tendenti a vincolare le agevolazioni finanziarie, creditizie, fiscali per l'impresa che opera all'estero, al rispetto integrale dei diritti dei lavoratori dipendenti previsti dalle leggi italiane e dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Ovviamente, tale regolamentazione dovrà trovare la sua efficacia a partire dai modi e dalle forme in cui avviene il reclutamento della manodopera

Si deve tener presente che i lavoratori impegnati prevalentemente nelle grandi opere cantieristiche all'estero, vanno incontro a condizioni di particolare disagio, per l'inserimento, per la precarietà delle strutture di accoglienza, per la di-

versità dell'ambiente, del clima, della lingua e cultura e per la mancanza degli affetti familiari. Nei casi in cui avviene il trasferimento di intere famiglie, l'insegnamento scolastico dei figli diviene un problema spesso insolubile con gravi conseguenze sul bambino, per molti anni successivi, anche dopo il definitivo rimpatrio.

Tra l'altro non è raro il caso di connazionali rimpatriati, dopo anni di lavoro all'estero, minati nella propria salute fisica, psichica e morale.

I fatti luttuosi di queste settimane in Mozambico; l'uccisione di due connazionali nel Salvador; la tragedia di Gedda, nel luglio 1981, nella quale persero la vita 9 lavoratori italiani; così come i ripetuti casi di connazionali trattenuti come « ostaggi » a seguito delle inadempienze contrattuali da parte di talune imprese italiane all'estero, rendono anche necessaria la predisposizione di misure di sicurezza a tutela dell'incolumità fisica per i tecnici e gli operai italiani.

Non si può, inoltre, non denunciare il fatto che il reclutamento clandestino della mano d'opera ha raggiunto punte più che preoccupanti. In generale il trattamento economico per i lavoratori viene fissato attraverso accordi individuali e, addirittura, l'ingaggio avviene, in larga misura, nei paesi di destinazione, al di sopra e al di fuori della giurisdizione delle autorità italiane.

Peraltro non si può ignorare che la situazione diviene enormemente più complicata e grave, quando i lavoratori italiani, reclutati in Italia o altrove, sono ingaggiati da un'impresa straniera incaricata di eseguire lavori in Paesi terzi. Per quanto difficile e complicata possa essere la situazione in questo caso, lo Stato italiano non può e non deve rinunciare alla tutela dei diritti dei lavoratori anche nei confronti dell'impresa straniera, la quale deve essere chiamata — anche attraverso intese internazionali fra gli Stati se necessario — al rispetto e all'applicazione delle condizioni stabilite dall'ordinamento italiano, almeno nel caso in cui il re-

clutamento della manodopera sia avvenuto nel territorio della Repubblica.

Di fronte a tutto ciò, al coinvolgimento del prestigio dell'Italia all'estero, e all'aggravarsi della condizione dei lavoratori, operai e tecnici, trasferiti temporaneamente all'estero, nessuno può negare, o dilazionare, la necessità e l'urgenza di approvare una legge, che rappresenti, innanzitutto, un atto di responsabilità politica internazionale dell'Italia.

La proposta di legge che il gruppo dei deputati comunisti ha l'onore di sottoporre all'esame della Camera vuole dare una risposta alle esigenze fondamentali fin qui esposte e in particolare stabilisce quanto segue:

*a)* fa obbligo alle imprese italiane o straniere di richiedere ai competenti Ministeri, degli affari esteri e del lavoro, l'autorizzazione preventiva per l'assunzione e il trasferimento di lavoratori da impiegare temporaneamente al di fuori del territorio della Repubblica (articolo 1);

*b)* afferma che nel periodo di permanenza all'estero i lavoratori continuano a mantenere i diritti e gli obblighi derivati dal rapporto di lavoro instaurato in Italia (articolo 2);

*c)* stabilisce la competenza della giurisdizione italiana nella trattazione delle controversie e ne indica le sedi di competenza per i procedimenti giudiziari (articolo 3);

*d)* afferma che i Ministeri competenti sono chiamati ad accertare che le condizioni generali di impiego nei paesi di destinazione diano garanzia di sicurezza dei lavoratori e che le condizioni di trattamento normativo ed economico siano conformi a quanto previsto dal contratto nazionale collettivo di categoria; controllano l'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza sociale; verificano la legittimità dei contratti individuali e quante altre norme derivano dalle caratteristiche peculiari del trasferimento del lavoratore all'estero (articolo 4);

*e)* indica le forme di previdenza che devono essere garantite ai lavoratori, le assicurazioni per malattia, infortunio e malattie professionali, anche in considerazione delle condizioni ambientali e climatiche particolari dei paesi di destinazione (articolo 5);

*f)* stabilisce che la contribuzione a carico delle imprese per le assicurazioni sociali sia parificata a quella prevista dall'ordinamento italiano, eccezion fatta per gli infortuni e le malattie professionali per i quali rimanda ad un decreto di emanazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri del tesoro e della sanità (articolo 6);

*g)* affida ai Ministeri degli esteri e del lavoro l'esame delle domande di autorizzazione e della relativa documentazione — di cui agli articoli 1 e 4 — per il trasferimento del personale all'estero (articolo 7);

*h)* affida alle rappresentanze diplomatiche e consolari la tutela ed assistenza ai lavoratori e impegna le imprese a comunicare, trimestralmente, tutte le informazioni necessarie, alle medesime autorità diplomatiche e consolari (articolo 8);

*i)* stabilisce che le disposizioni della legge non sono applicabili nei casi in cui la permanenza dei lavoratori all'estero non abbia superato il periodo di 60 giorni in un anno (articolo 9);

*l)* stabilisce il termine entro il quale le imprese sono tenute alla regolarizzazione assicurativa, normativa e retributiva dei propri dipendenti (articolo 10);

*m)* stabilisce le penalità a carico delle imprese inadempienti (articolo 11);

*n)* afferma l'illegittimità, e stabilisce la pena, per i casi di reclutamento e trasferimento all'estero clandestini (articolo 12);

*o)* prevede l'ispezione sui luoghi di lavoro da parte di rappresentanti delle

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

autorità diplomatiche o consolari, e se necessario dal Ministero degli affari esteri con personale inviato dall'Italia, al fine di assicurare la tutela e l'assistenza ai lavoratori prevista dalla legge (articolo 13);

p) affida il coordinamento della protezione civile al Ministero degli affari esteri (articolo 14);

q) impegna il Ministro degli affari esteri, e il Ministro del lavoro, a presentare al Parlamento una relazione annuale sull'applicazione della presente legge e sulle condizioni dei lavoratori italiani impiegati al seguito delle imprese nazionali o straniere operanti all'estero (articolo 15).

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Le persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana e le società costituite all'estero con partecipazione italiana di controllo che intendano assumere lavoratori italiani, indipendentemente dal paese di reclutamento, da impiegare temporaneamente fuori dal territorio della Repubblica, devono richiedere formale autorizzazione ai Ministeri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale. In caso di trasferimento l'azienda è tenuta a darne comunicazione entro 15 giorni ai suddetti Ministeri.

Sono considerate società con partecipazione italiana di controllo quelle che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2359, primo comma, del codice civile.

A tale obbligo sono sottoposti anche i soggetti stranieri e le associazioni di imprese operanti all'estero, in caso di assunzione nel territorio della Repubblica, o di trasferimento da detto territorio, di cittadini italiani per lavori da effettuare all'estero.

In deroga alle vigenti disposizioni in materia di collocamento, il lavoratore italiano che rientri in patria può essere assunto per chiamata nominativa dalla stessa impresa datrice di lavoro all'estero o da altre imprese ad essa collegate.

La presente legge non si applica nei casi di lavoratori impiegati o trasferiti nei paesi appartenenti alla Comunità economica europea.

Sono fatte salve le condizioni più favorevoli previste negli accordi bilaterali o multilaterali di emigrazione e di sicurezza sociale nelle materie oggetto della presente legge.

## ART. 2.

Per i lavoratori dipendenti da ditte italiane che vengono temporaneamente

trasferiti all'estero continuano a valere i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro instaurato in Italia e per gli aspetti attinenti al periodo di trasferimento. Eccetto i casi in cui la contrattazione suddetta o la normativa non contengano esplicite previsioni migliorative, trovano applicazione le disposizioni contenute nella presente legge.

#### ART. 3.

Per i contratti di lavoro di cui alla presente legge, la competenza della giurisdizione italiana sussiste anche qualora ne sia fatta deroga espressa nei contratti stessi o questi istituiscano la competenza di un giudice straniero o arbitro che si pronunci all'estero.

Il foro competente, nel caso il convenuto sia il datore di lavoro, è quello della città italiana in cui quest'ultimo ha la propria residenza o la sede sociale, o, in mancanza, il foro di Roma; qualora il convenuto sia il lavoratore, il foro competente è quello della sua residenza o domicilio in Italia.

Se il datore di lavoro di nazionalità estera non ha stabilito nel territorio della Repubblica alcuna sede né vi ha costituito un procuratore a norma dell'articolo 77 del codice di procedura civile, il foro competente è quello di Roma.

#### ART. 4.

Il Ministero degli affari esteri, attraverso la rete diplomatico-consolare, accerta che le condizioni generali di impiego nei paesi di destinazione offrano idonee garanzie alla sicurezza del lavoratore e che le condizioni contrattuali offertegli siano tali da assicurare un trattamento economico e normativo per ciascun istituto del contratto nazionale collettivo di categoria.

Il Ministero degli affari esteri nel portare a conoscenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'esito di tali accertamenti, esprime la sua valutazione

di merito sull'opportunità di rilasciare l'autorizzazione di cui al successivo articolo 7 anche in relazione alle condizioni di sicurezza nonché alla pericolosità che possono presentare le attività nelle quali sono impiegati i lavoratori italiani.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale accerta:

a) che il contratto di lavoro, qualora preveda espressamente la possibilità che il datore di lavoro destini la manodopera assunta a prestare la propria attività presso imprese consociate estere, garantisca le condizioni di lavoro di cui alla presente legge;

b) che le condizioni economiche e normative siano corrispondenti a quelle dei contratti collettivi di lavoro vigenti in Italia per la categoria di appartenenza del lavoratore e che si provveda distintamente al rimborso dei maggiori oneri per lo svolgimento all'estero della prestazione lavorativa;

c) che i contratti di lavoro prevedano tutte le forme di assicurazione sociale cui i lavoratori debbono essere iscritti in base alla presente legge;

d) che i contratti di lavoro prevedano adeguate salvaguardie in caso di fallimento dell'impresa;

e) che i contratti di lavoro prevedano, qualora le autorità del paese di impiego pongano restrizioni ai trasferimenti di valuta, che i lavoratori possano chiedere al datore di lavoro il versamento in Italia di una quota delle retribuzioni corrisposte all'estero fermo restando il rispetto delle norme valutarie italiane e del paese di impiego.

Ai fini del preventivo esame di cui all'articolo 1 della presente legge, le imprese o i gruppi di imprese interessate ad assumere lavoratori italiani ai fini del loro impiego fuori del territorio della Repubblica, o del loro trasferimento a detto territorio, possono depositare — presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale — dei contratti tipo cui fanno rife-



rimento i singoli contratti individuali. La validità di tali contratti tipo può essere circoscritta, a giudizio dei Ministeri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale, ad imprese o gruppi di imprese, a settori di attività, fra singoli paesi o fra gruppi di paesi.

I contratti tipo devono essere preventivamente concordati con le rappresentanze sindacali nazionali di categoria.

Il Ministero del commercio con l'estero fornisce — ove richiesto — al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ogni utile informazione atta a valutare la capacità delle imprese di far fronte agli impegni assunti.

Il CIPES (Comitato interministeriale per la politica economica estera) di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, accerta che i contratti di cooperazione economica siano conformi alle norme previste nella presente legge.

Prima della partenza, i datori di lavoro sono tenuti a fornire al lavoratore e alle organizzazioni sindacali nazionali informazioni scritte sulle condizioni di vita e sull'ordinamento giuridico dell'area di destinazione, in base alle indicazioni fornite dal Ministero degli affari esteri.

#### ART. 5.

I lavoratori di cui ai precedenti articoli sono obbligatoriamente iscritti alle seguenti forme di previdenza ed assistenza sociale, con le modalità in vigore nel territorio nazionale, salvo quanto disposto dalla presente legge e quanto previsto da regolamenti comunitari sulla sicurezza sociale e accordi bilaterali o multilaterali:

a) assicurazione generale per l'invalidità, vecchiaia e superstiti;

b) assicurazione contro la tubercolosi;

c) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestite dall'INAIL. La tabella delle malattie professionali vigenti in Italia può essere

integrata da un elenco delle tecnopatie proprie delle aree geografiche dove i lavoratori svolgono la loro attività con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale emanato di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della sanità. L'indennità economica per infortunio o malattia professionale è commisurata alla retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore in relazione alla qualifica rivestita qualora la sua opera fosse stata prestata in Italia ed è dovuta secondo le norme previste dalla legislazione nazionale per i dipendenti dell'industria;

d) assicurazione contro le malattie. Le prestazioni spettano ai lavoratori assicurati e ai familiari a carico, ancorché residenti o dipendenti in Italia, secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618. La indennità economica di malattia è commisurata alla retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore in relazione alla qualifica rivestita qualora l'opera fosse stata prestata in Italia ed è dovuta secondo le norme previste dalla legislazione nazionale per i dipendenti dell'industria.

I datori di lavoro sono tenuti ad anticipare gli oneri per l'assistenza indiretta nei limiti delle somme previste, per i rimborsi, dalle norme di attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché le indennità economiche di malattia ed infortunio, con rimborso da richiedere per il tramite dell'autorità diplomatica o consolare che potrà far effettuare i controlli del caso.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tenuto conto delle situazioni particolari, autorizza le iscrizioni dei dipendenti dei soggetti indicati all'articolo 1 ad ulteriori forme di assicurazioni sociali obbligatorie.

I datori di lavoro di cui agli articoli 1 e 2 sono tenuti a stipulare a favore dei cittadini italiani, inviati all'estero a svolgere attività lavorativa alle loro dipendenze, una assicurazione per il viaggio di trasferimento al luogo di destinazione e

per quello di rientro dal luogo stesso, per i casi di morte o di invalidità permanente.

#### ART. 6.

I contributi dovuti per le assicurazioni di cui all'articolo 5 sono calcolati sulla retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore in relazione alla qualifica rivestita, qualora la sua opera fosse stata prestata in Italia.

Le aliquote contributive sono stabilite come segue:

a) per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonché per la tubercolosi, nella misura in vigore per il settore industriale;

b) per l'assicurazione contro le malattie nella misura prevista dalle disposizioni in vigore nel territorio nazionale;

c) per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nella misura da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri del tesoro e della sanità, ai fini della determinazione e del riconoscimento delle malattie professionali contraibili nei paesi esteri ove temporaneamente risiedono i lavoratori italiani.

#### ART. 7.

La domanda di autorizzazione di cui all'articolo 1 deve essere corredata dalla documentazione di cui all'articolo 4 della presente legge, stabilita dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale d'intesa col Ministro degli affari esteri.

Quando il risultato degli accertamenti di cui all'articolo 4 sia positivo, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale autorizza il datore di lavoro ad effettuare le assunzioni ovvero i trasferimenti di cui all'articolo 1 della presente legge in conformità alle condizioni di lavoro approvate.

In caso contrario la domanda di autorizzazione è respinta e le assunzioni ovvero i trasferimenti non potranno aver luogo.

Ove l'amministrazione non provveda nel termine di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, corredata dalla documentazione indicata al primo comma, questa deve intendersi accolta. Tale termine è prorogato fino a 60 giorni quando il Ministero del lavoro e della previdenza sociale porti a conoscenza del datore di lavoro interessato, entro il trentesimo giorno, l'esigenza di procedere ad ulteriori accertamenti nell'ambito delle competenze di cui al terzo comma dell'articolo 4.

#### ART. 8.

Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari italiani, in applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e 5 gennaio 1967, n. 200, provvedono alla tutela ed assistenza dei lavoratori di cui alla presente legge.

A tal fine i dirigenti locali delle ditte interessate sono tenuti a fornire alle rappresentanze diplomatiche, agli uffici consolari, con scadenze trimestrali, informazioni sui dati personali, sulla dislocazione e sul numero dei lavoratori impiegati e dei loro familiari. Essi sono altresì tenuti a dare alle rappresentanze ogni opportuna notizia su quanto possa interessare la situazione dei lavoratori dipendenti, in particolare per quanto riguarda l'eventuale insorgere di situazioni di pericolo, nonché sulle eventuali misure assunte a tutela dei lavoratori.

#### ART. 9.

Le disposizioni della presente legge non si applicano ai lavoratori inviati all'estero per esigenze particolari dell'impresa, per periodi non superiori a 60 giorni nell'arco di un anno.

## ART. 10.

Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge i datori di lavoro di cui agli articoli 1 e 2 che abbiano lavoratori italiani impiegati all'estero alle proprie dipendenze, devono dare comunicazione alla rappresentanza diplomatica territorialmente competente dell'avvenuta regolarizzazione assicurativa, normativa e retributiva dei propri dipendenti con decorrenza dalla entrata in vigore della presente legge.

I datori di lavoro devono inoltre regolarizzare le posizioni assicurative pensionistiche dei propri dipendenti per i periodi assicurativi precedenti per i quali non sono stati versati i contributi dovuti, versando contributi commisurati alle retribuzioni convenzionali in precedenza prese in considerazione dall'INPS per questa categoria di lavoratori.

## ART. 11.

Gli imprenditori italiani e le società costituite all'estero con partecipazione italiana di controllo, che impieghino fuori del territorio nazionale lavoratori italiani loro dipendenti, senza l'autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale prevista dall'articolo 7 della presente legge, sono puniti con l'ammenda di 10 milioni per ogni lavoratore così abusivamente occupato.

Con la sentenza di condanna il giudice dispone la revoca di ogni eventuale beneficio o agevolazione di carattere finanziario, creditizio, contributivo o fiscale, accordato alle imprese interessate ai sensi delle vigenti leggi dello Stato e, nei casi più gravi, o nei casi di recidiva, dichiara l'esclusione dell'impresa stessa, per un tempo non inferiore a 5 anni, da qualsiasi ulteriore concessione di tali benefici.

Con la medesima pena di cui al primo comma del presente articolo sono puniti gli imprenditori stranieri, nonché le persone che agiscono in nome e per conto di

società straniere che, operando nel territorio nazionale, assumano o reclutino lavoratori italiani per trasferirli all'estero a scopo di lavoro senza l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della presente legge.

#### ART. 12.

Chiunque, operando in proprio o per conto di terzi organizza l'espatrio e collocamento clandestino di lavoratori italiani all'estero al di fuori delle disposizioni della presente legge, è punito, ove l'espatrio avvenga, con la reclusione fino a cinque anni e con la multa fino a 15 milioni di lire.

Le stesse pene si applicano a chi contravvenga al disposto di cui al terzo comma, lettera *a*), dell'articolo 4 della presente legge.

#### ART. 13.

Al fine di assicurare nel modo più efficace la tutela e l'assistenza dei lavoratori italiani considerati dalla presente legge — fatta salva la possibilità di istituire, ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, uffici consolari di prima e seconda categoria ove le circostanze lo richiedano — le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali, provvedono, di norma, ad inviare in viaggio di servizio personale di ruolo nelle aree in cui si vengano a costituire nuclei consistenti di connazionali non stabilmente residenti. Ove necessario, il Ministero degli affari esteri può, allo stesso fine, inviare nelle predette aree, personale in missione dall'Italia.

All'onere relativo si provvede mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

#### ART. 14.

Al fine di far fronte alle esigenze di intervento che si pongono in seguito al

verificarsi di situazioni di emergenza, le amministrazioni civili e militari dello Stato e degli organi competenti in materia di protezione civile collaborano col Ministero degli affari esteri e mettono a disposizione le rispettive risorse.

A tale scopo il Ministero degli affari esteri assume le opportune iniziative di intesa e coordinamento sul piano programmatico ed operativo.

ART. 15.

Il Ministro degli affari esteri e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presentano al Parlamento una relazione annuale sull'applicazione della presente legge e sulle condizioni generali dei lavoratori italiani temporaneamente impiegati al seguito delle imprese italiane o straniere all'estero.